

# CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

**Patto per la gestione del servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione in favore di portatori di handicap grave frequentanti le Scuole secondarie di II grado e l'Università.**

Nell'anno 2017... il giorno 08/02/2017 del mese di FEBBRAIO..... nei locali di Via Nuovaluce, 67A Tremestieri Etneo (CT)

La Città Metropolitana di Catania, C.F. 00397470873, legalmente rappresentata dal PIU'ESTERE DI SALVO..... Dirigente del Servizio Politiche Sociali, d'ora in poi denominata Città Metropolitana

E

la Società Cooperativa Soc. INSIEME PER L'ALBERO DI ANDREA con sede in GIARRE (CT)  
Via FORLANINI N 3 C.F. 04086150879 legalmente rappresentata  
dal Sig. NICITA LOREDANA nato a CATANIA il 16.02.1960 e residente in  
GIARRE via STR. 80, 62 domiciliato per la CARICA presso la  
sede VIA FORLANINI, 3

PREMESSO CHE

la Società Cooperativa INSIEME PER L'ALBERO DI ANDREA, in quanto in possesso dei requisiti richiesti, è stata accreditata in data 08/02/2017, con l'iscrizione al n. 76/B nel Registro Provinciale degli Enti che svolgono il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore di portatori di handicap grave frequentanti le scuole secondarie di II grado e l'università;

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

## ART. 1

### Oggetto e finalità

Il presente patto ha per oggetto la gestione del servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione in favore dei disabili in situazione di gravità affetti da autismo, inseriti negli Istituti superiori e nelle università con la formula dell'accreditamento, prevista dalla Legge 328/2000.

Tale formula, già avviata per il servizio di assistenza igienico-personale, intende garantire una elevata qualità del servizio, con la scelta dell'Ente gestore da parte dell'utente, ed una maggiore flessibilità delle prestazioni, al fine di ottenere la massima funzionalità del servizio rispetto alle esigenze degli alunni portatori di handicap, delle loro famiglie e delle scuole.

## ART. 2

### Impegni

La Società Cooperativa:

- attua il servizio;
- si impegna a prendere in carico gli utenti che ne facciano richiesta e che siano preventivamente autorizzati dalla Città Metropolitana;



- si impegna a mantenere i requisiti di idoneità organizzativo-gestionali per l'erogazione delle prestazioni socio assistenziali per le quali è accreditato;
- si impegna a garantire la formazione degli operatori utilizzati;
- si impegna ad inviare il calendario delle attività e a comunicare ogni variazione dello stesso;
- si impegna a collaborare con le strutture scolastiche pubbliche, con i servizi sanitari e socio-assistenziali in modo da realizzare le necessarie sinergie per il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- assume la responsabilità delle qualità delle prestazioni delle attività poste in essere dai propri operatori;
- accetta che il titolare delle prestazioni, in relazione al grado di soddisfazione nei confronti delle prestazioni ricevute, scelga un'altra organizzazione qualora subentrino motivi di insoddisfazione durante l'erogazione della prestazione medesima. Tale cambiamento è attuabile solo a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello in cui il titolare delle prestazioni abbia revocato per iscritto il proprio consenso all'assistenza;
- applica al trattamento dei dati personali le misure previste dall'art. 13 D. Lgs. 30/06/03 n. 196;
- dichiara di disporre di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile, esonerando la Città Metropolitana da ogni responsabilità per eventuali danni a utenti o terzi derivati dall'espletamento del servizio;
- si impegna ad inviare alla Città Metropolitana l'elenco nominativo del personale impiegato con la specificazione del titolo di studio e di altri titoli e servizi prestati;

La Città Metropolitana:

- può effettuare i controlli che riterrà necessari per l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese, del mantenimento dei requisiti richiesti per l'accreditamento e per la verifica sulla appropriatezza e sulla qualità del servizio prestato;
- si riserva la facoltà di revocare l'accreditamento sulla base dell'esito delle verifiche effettuate, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Legge 241/90 e dal successivo art. 10.

### ART. 3

#### Mansioni dell'assistente

- coopera come figura professionale complementare alla realizzazione di attività funzionali al progetto didattico/educativo;
- attiva interventi educativi rivolti a favorire la comunicazione, la relazione, l'autonomia e i processi di apprendimento;
- attiva interventi di assistenza di base (es. cura dell'igiene personale), con l'aiuto del personale "collaboratore scolastico", qualora gli stessi siano previsti nella scheda di certificazione handicap quali competenze di base mancanti ma acquisibili con specifici interventi volti allo sviluppo dell'autonomia personale.
- collabora con gli insegnanti e il personale della scuola, per l'effettiva partecipazione dell'alunno in situazione di handicap a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative previste dal Piano dell'Offerta Formativa.
- partecipa ai corsi di aggiornamento e di specializzazione appositamente organizzati dalla Cooperativa sociale di appartenenza.

### ART. 4

#### Personale

Il personale messo a disposizione per il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione deve essere specializzato (laureato in Psicologia e/o Pedagogia e/o Scienze dell'Educazione), dotato della necessaria professionalità, esperienza, dei requisiti formativi in ambito assistenziale previsti dalle normative vigenti, assicurando la stabilità degli operatori già impiegati nei medesimi servizi.



In caso di assenza dell'operatore la Cooperativa dovrà provvedere alla sua sostituzione dandone immediata comunicazione alla Città Metropolitana e alla scuola di riferimento. La Città Metropolitana non è tenuta al pagamento delle sostituzioni.

E' assolutamente vietato cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio, pena la risoluzione del presente contratto ai sensi del successivo art. 10.

#### **ART. 5**

##### **Servizio di assistenza alla persona**

Il servizio sarà svolto secondo il calendario scolastico ed in base alle esigenze delle singole scuole. L'orario di servizio, nell'ambito del monte ore assegnato dalla Città Metropolitana, sarà elaborato in accordo con le autorità scolastiche secondo le esigenze ritenute prioritarie e secondo quanto stabilito dal presente disciplinare, e potrà essere sia mattutino che pomeridiano.

Il monte ore di assistenza a disposizione di ciascun studente è di massimo diciotto ore settimanali.

Per le gite scolastiche, che devono essere preventivamente autorizzate dalla Città Metropolitana, possono essere concesse massimo 24 ore annue per ogni studente. I costi relativi a viaggio, vitto e alloggio dell'educatore sono a carico delle scuole che organizzano la gita, negli stessi termini in cui lo sono quelli degli insegnanti accompagnatori.

Ulteriori ore possono essere autorizzate dalla Città Metropolitana, previa richiesta della scuola con provvedimento del Dirigente del Servizio.

Per gli studenti universitari il monte ore di assistenza a disposizione è di massimo 18 ore settimanali.

Tale assistenza viene erogata esclusivamente per la frequenza delle lezioni universitarie. Eventuali richieste di utilizzare il monte ore previsto anche per altre finalità potranno essere autorizzate dal Dirigente del Servizio competente previa richiesta motivata dell'interessato.

#### **ART. 6**

##### **Modalità di scelta della Cooperativa**

L'ammissione al servizio è disposta dalla Città Metropolitana su richiesta della famiglia o del portatore di handicap, se maggiorenne.

L'utente ammesso ha il diritto di scegliere la Cooperativa da cui farsi assistere.

Nel caso in cui un operatore deve assistere più portatori di handicap la scelta della cooperativa sarà effettuata collegialmente dai familiari degli utenti su convocazione ed a cura delle scuole interessate con la vigilanza della Città Metropolitana.

#### **ART. 7**

##### **Corrispettivi.**

L'importo orario per ogni singola ora di effettivo servizio prestato in favore dell'utente sarà pari ad €18,40, Iva esclusa, a cui va aggiunto per le spese di gestione dell'Ente un incremento del 2,5%. Si conferma la riduzione dei costi di gestione dal 5% al 2,5% anche in considerazione della mancata corresponsione dei diritti di segreteria.

Il pagamento del servizio verrà effettuato mensilmente entro trenta giorni dalla data di presentazione da parte della Cooperativa di fattura, dalla quale si evinca il numero complessivo delle ore di servizio prestato, corredata dei fogli di presenza firmati dagli operatori e vidimate dal capo dell'Istituto interessato.

#### **Art.8**

##### **Tutela e sicurezza dei lavoratore**

La Cooperativa è tenuta all'osservanza di tutte le leggi vigenti in materia di tutela e sicurezza del lavoro (D.L. n° 626/94 e ss.mm.ii.) nonché di ordine retributivo, previdenziale e fiscale nei confronti del personale addetto allo svolgimento del servizio.

La Cooperativa si obbliga ad osservare e ad applicare tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro attualmente vigenti ed in particolare si impegna a rispettarne i minimi contrattuali, anche nel caso che la Cooperativa abbia delle disposizioni regolamentari interne che disattendano tale principio. In caso di mancato rispetto degli obblighi precisati la Città Metropolitana procederà alla sospensione dei pagamenti fino a quando gli obblighi predetti siano stati regolarmente adempiuti. In caso di accertato mancato rispetto dei minimi contrattuali e degli obblighi contributivi la Cooperativa sarà esclusa dal servizio con la cancellazione dall'Albo provinciale, con le modalità previste dal successivo art. 10

#### **ART. 9**

##### **Responsabilità e copertura assicurativa**

La Cooperativa assume ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio sotto il profilo giuridico, economico ed organizzativo, facendo salvo la Città Metropolitana da qualsiasi responsabilità. La Cooperativa risponde direttamente dei danni provocati alle persone o alle cose nell'esecuzione del servizio ed è a suo carico esclusivo qualsiasi risarcimento. Essa è tenuta ad osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di prevenzione infortuni sul lavoro e sono a suo totale carico gli oneri dettati dalle normative in materia di assicurazioni antinfortunistiche assistenziali e previdenziali. La Cooperativa deve provvedere alla copertura assicurativa relativa al servizio stipulando polizze di responsabilità civile, con congruo massimale, in favore degli utenti del servizio e di ogni altro terzo. La polizza andrà inviata in copia alla Città Metropolitana prima dell'attivazione del servizio.

#### **ART. 10**

##### **Controversie**

La Città Metropolitana, qualora riscontri inosservanze a quanto previsto dal presente disciplinare, provvederà a contestarle per iscritto alla Cooperativa. La stessa potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 5 gg lavorativi dal ricevimento della contestazione.

Alla terza inosservanza, o per una singola di particolare gravità, per la quale vi sia stata contestazione e non siano ritenute valide le contro deduzioni fornite, la Città Metropolitana procederà alla immediata risoluzione del presente contratto e alla cancellazione della Cooperativa dal Registro Provinciale di accreditamento.

Per ciascuna giornata di disservizio non adeguatamente giustificato, inoltre, la Città Metropolitana applicherà una penale di € 80,00.

Per tutte le controversie insorgenti nell'applicazione del presente contratto il foro territorialmente competente è quello di Catania.

#### **ART. 11**

##### **“Obblighi del contraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari”**

1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della l. 3 agosto 2010 n.136 e s.m..
2. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Catania della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria”.

#### **ART.12**

##### **Durata del disciplinare**

Il presente atto ha efficacia per tutta la durata dell'Anno Scolastico ed Accademico 2015/2016. Tale durata non costituisce impegno finanziario per la Città Metropolitana.

**Art. 13**

**Spese**

Tutte le spese inerenti il presente disciplinare, incluse le spese di registrazione, sono a carico della Società Cooperativa firmataria.

**ART. 14**

**Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa rinvio alle norme di legge. Letto, confermato, sottoscritto.

Il Legale Rappresentante della Cooperativa Soc.

**INSIEME PER...**  
**L'ALBERO DI ANDREA**  
Soc. Coop. Soc. ONLUS  
Via Forlani, 3 - 94014 GIARRE (CT)  
Part. IVA: 04086750879



Il Dirigente



INSIEME  
L'ALBERO DI ANDREA  
Soc. Coop. Soc. ONLUS  
Via Roma 1 - 04014 DARE CTI  
Tel. No. 049812067

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned in the middle of the page.